

La corretta gestione degli adempimenti fiscali nello studio medico

Dott. Rosario Battaglia
Studio Battaglia & Partners
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

Lo studio professionale Medico - Odontoiatrico

Il professionista, oltre ad esercitare la sua attività professionale è chiamato anche ad assolvere altri compiti che lo assorbono in maniera pesante.

Tali incombenze, molto importanti, sono quelle amministrative e burocratiche che diventano, di giorno in giorno, sempre più pesanti e, a volte, molto preoccupanti.

Per questi motivi, il professionista che vuole esercitare la libera professione, necessita di una organizzazione piuttosto rigorosa e molto precisa, tale da potergli poi permettere di affrontare il proprio lavoro con una certa tranquillità.

Funzione della contabilità

Organizzare significa programmare

Qualsiasi operazione che venga fatta in studio deve essere già stata programmata e quindi conosciuta a priori.

Lo scopo principale della contabilità, all'interno di uno studio medico - odontoiatrico, è quello di valutare, elaborare, rappresentare e controllare le situazioni economiche e finanziarie legate alla gestione dello studio.

La contabilità assolve quindi a specifiche esigenze:

- Quelle di carattere fiscale
- Quelle di carattere gestionale / amministrativo

Funzione della contabilità

Non bisogna considerare la gestione contabile solo un puro obbligo imposto dalla normativa fiscale, ma, al contrario, deve essere uno strumento informativo, *utile al professionista*, per effettuare al meglio le scelte relative all'attività.

Ogni studio, in funzione delle proprie dimensioni, effettuerà le proprie scelte, quasi sempre, affiancato dal “consulente Commercialista” che gli consiglierà quali sono gli strumenti più adatti ed idonei per la corretta gestione contabile e, soprattutto, gli fornirà suggerimenti e consigli su come gestire amministrativamente lo studio.

Pertanto, tralasciando le varie normative che qui non ci competono, ci indirizzeremo sulla organizzazione contabile / amministrativa dello studio Odontoiatrico.

Gestione della contabilità

La maggior parte degli studi professionali affida la propria contabilità ad un commercialista il quale effettua tutte quelle operazioni che sono ritenute indispensabili dalla normativa.

Al Medico – Odontoiatra, in studio, spetta invece tutto il lavoro preparatorio della documentazione da portare al commercialista, affinché possa adempiere alle obbligazioni di natura fiscale.

La contabilità interna ha invece lo scopo di facilitare la gestione dello studio, di consentire il controllo delle spese e dei ricavi e permette di avere una conoscenza, quasi in tempo reale, dell'andamento economico e finanziario dell'attività. Consente, inoltre, ***di determinare il reddito del professionista.***

Gestione della contabilità

Da quando sopra detto, appare chiaro ed evidente che tutto nasce in studio e, quando la documentazione arriva al commercialista, è già “*cosa passata*”.

Pertanto, alla base di tutto, per ottimizzare la gestione è necessaria una attenta programmazione e una piena conoscenza di tutti gli elementi che fanno parte dell'attività.

Qui di seguito vedremo quali sono le norme che interessano lo studio professionale e cosa occorre fare per operare in perfetta regola con le norme fiscali, tralasciando tutte quelle operazioni che normalmente vengono effettuate dal Commercialista.

Il medico – odontoiatra, che esercita in maniera autonoma, ha l'obbligo di tenere le scritture contabili per espressa previsione dell'art. 13, D.P.R. n. 600/1973,.

Adempimenti IVA

Le operazioni IVA, possono essere così classificate:

1. Operazioni esenti

Il medico – Odontoiatra, effettua principalmente operazioni *esenti ai sensi dell'art. 10 n. 18 DPR 633/1972*. Sono pure esenti le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati ed importati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA (art. 10 n. 27-quinquies).

2. Operazioni imponibili

Le prestazioni sotto indicate sono assoggettate ad IVA secondo le aliquote in vigore.

Le perizie medico legali, le prestazioni per corsi di formazione, i certificati legali fatti alle assicurazioni. Sono pure soggette ad IVA al 22%, la cessione di clientela, la cessione di contratti di leasing a terzi (ad esempio, di un'auto), la locazione di beni e/o di attrezzature e la messa a disposizione dello studio ad altri colleghi.

3. Operazioni escluse

Sono escluse tutte quelle operazioni per le quali manca uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo e territoriale) o che sono considerate tali dalla legge.

Rientra tra le operazioni escluse l'applicazione, sulla fattura, della marca da bollo di euro 2 euro.

Adempimenti IVA

Detrazioni IVA su acquisti

(Art. 19 comma 2 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633)

Normalmente, nella quasi totalità dei casi, l'IVA sugli Acquisti pagata dai medici risulta indetraibile perché ai sensi dell'art. 19 comma 2 “non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta”. I medici, nel compimento delle prestazioni tipiche della loro attività, effettuano principalmente operazioni esenti ai fini IVA.

Tuttavia, nel caso svolgano servizi non esenti quali perizie legali, certificazioni alle assicurazioni, corsi di formazione e messa a disposizione di attrezzature e/o locali, etc., queste operazioni dovranno essere fatturate con IVA (22% dal 1° luglio 2013), con la conseguenza che parte dell'IVA su acquisti (ad esempio, IVA su utenze, su servizi generali) diventa detraibile.

La eventuale detrazione viene calcolata attraverso il sistema del Pro-rata

La fattura

La fattura emessa dal professionista deve contenere i seguenti dati ai sensi dell' art.21 DPR 633/72

L' emissione deve essere effettuata in duplice copia (una rimane al medico, l' altra va al paziente).

- ***Essa deve indicare:***
- i soggetti dell' operazione ossia i dati identificativi del professionista: Cognome e nome; Residenza e domicilio (quello denunciato all' Ufficio IVA) Partita IVA (obbligatoria), codice fiscale e i dati identificativi del cliente.
- la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell' operazione;
- i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, l' aliquota e l' ammontare dell' imposta.
- Deve essere datata e numerata in ordine progressivo
- il titolo di esenzione dell' IVA (art. 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72);
- la eventuale ritenuta d' acconto 20% da calcolare su imponibile fattura ove previsto;
- netto da pagare ossia differenza tra totale fattura e ritenuta d' acconto.

Se il compenso è maggiore di 77,47 euro va applicata l' imposta di bollo di 2,00 euro.

La fattura - contenuto

NOTA:

Sul contenuto della fattura, nella parte relativa alla descrizione dei lavori effettuati, per questioni di privacy, sembra ormai di uso comune inserire la dicitura “***ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche***”. Ma ciò non soddisfa quanto richiesto dall'articolo 21 del DPR 633/72 in tema di descrizione dell'operazione realizzata.

La fattura - contenuto

A tal riguardo interviene la circolare Ag. Entrate. n. 17 E del 24/04/15:

*“...In particolare, fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa **si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.** Nel caso prospettato si ritiene che l’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consenta, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa...”*

In pratica, questa risposta salva il contribuente ma non conferma la correttezza del professionista. (ove ...qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito !!!.)

La fattura - contenuto

Molti autori consigliano di aggiungere nella descrizione:

- “Prestazione effettuata come da preventivo allegato”
- “Prestazione effettuata come da cartella clinica allegata”
- “Prestazione effettuata come da piano di cura allegato”

Attenzione

anche per quanto riguarda le *fatture emesse nei confronti dei colleghi per prestazioni svolte nelle loro sedi*, il fisco ritiene *insufficiente* la descrizione: “*compenso per prestazioni odontoiatriche svolte presso il Vostro studio nel mese di...*” e potrebbe arrivare alla conclusione che tali costi sono indeducibili per lo studio o professionista ospitante.

La fattura - contenuto

Per ovviare a ciò sono possibili alcune alternative, tra le quali:

- utilizzare una descrizione che indichi come oggetto della prestazione una giornata (o più) di sostituzione, ***“compenso per N°... giornate di sostituzione presso il Vostro studio”***;
- inserire una descrizione che si fondi sul numero delle ore di lavoro svolte, tenendo fermo l'importo orario e facendo variare il numero di ore: ***“compenso per n°... ore lavorate presso il Vostro studio come da accordo”***

Conviene sempre che alla base ci sia un contratto o accordo scritto fra le parti.

La fattura – momento di emissione

Quando deve essere emessa la fattura:

Occorre tenere presente che la fattura deve essere necessariamente:

emessa all'atto della riscossione ovvero, anche antecedentemente, mai posteriormente.

Deve essere

emessa anche se non è stata effettuata alcuna prestazione ma è stato ricevuto un acconto.

La fattura – momento di emissione

Ma quando si configura, in alcuni casi particolari, il momento della riscossione e quindi dell'obbligo di emissione della fattura ?

La circolare 38/E del 23 giugno 2010 della Ag. Entrate recita:

- **Assegno bancario**: È stato confermato che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, ossia quando quest'ultimo lo riceve dal committente
- **Bonifico bancario**: Nel caso di proventi incassati mediante bonifico, la data rilevante è quella in cui il lavoratore autonomo riceve l'accredito della somma sul conto corrente, giorno a partire dal quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta «data disponibile»). Non hanno effetto, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito

Il reddito del professionista, ai fini delle imposte sui redditi

I medici – odontoiatri che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono:

Reddito di lavoro autonomo contemplato dall'art. 53 e 54 del Tuir.

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti, in denaro o natura, nel periodo d'imposta (***criterio di cassa***) e le spese sostenute. La detraibilità delle spese segue fundamentalmente il criterio in base al quale:

sono deducibili le spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta e regolarmente registrate.

Il reddito del professionista, ai fini delle imposte sui redditi

Il regime contabile naturale per le persone fisiche che esercitano arti e professioni è quello cosiddetto “*semplificato*”, indipendentemente dal volume di affari conseguito, tuttavia è possibile optare per il regime “*ordinario*”.

Ovviamente, la scelta del regime contabile dipende da tanti fattori che saranno vagliati assieme al commercialista, scegliendo sicuramente quello più appropriato.

in genere si pensa che la scelta del regime semplificato sia quella migliore e con minori spese di gestione. In realtà, ormai, quasi tutti i professionisti scelgono il regime ordinario, in quanto permette di avere una visione completa della propria attività e, soprattutto, permette di dare chiarezza della movimentazione finanziaria dello studio e della giustificazione delle spese e dei ricavi

Funzione della contabilità

La struttura contabile dello studio professionale dovrà quindi assolvere agli adempimenti IVA e a quelli reddituali, adottando i necessari libri obbligatori.

Si tralascia l'elencazione di tali libri in quanto ormai è prassi che venga fatto tutto dal commercialista.

Quello che invece occorre sapere è il comportamento da tenersi, giornalmente, nei rapporti con i pazienti, e quindi nella fase di emissione della fattura, degli incassi, nella gestione degli acquisti ed anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Principio di inerenza

Conoscere quali sono i punti su cui si accentrano i controlli della Amministrazione Finanziaria permette di uniformarsi a ciò che viene richiesto e quindi di essere in regola con le norme.

Una delle regole fondamentali, ormai costantemente applicata dagli uffici finanziari e consolidata dalla giurisprudenza, è quella di verificare la:

“ Inerenza dei costi rispetto ai ricavi ” .

In parole povere vuol significare che:

ogni costo deve, direttamente e/o indirettamente, generare ricavi.

Principio di inerenza

Da questo assunto si può tranquillamente ricavare la chiave per la corretta gestione dello studio professionale ed essere sicuri, nei limiti della normale gestione, di operare perfettamente ed in regola con le norme fiscali.

Si è sempre parlato della importanza degli *studi di settore* al fine di essere “*considerati in regola*” con la normativa fiscale. In realtà, gli studi di settore, sono stati solo un elemento per innescare, eventualmente, verifiche fiscali mirate che hanno poi evidenziato palesi incongruenze nei dati dichiarati anche se “*congrui – coerenti – normali*”.

Dati contabili aggregati

Tutti sappiamo che i dati forniti all'amministrazione finanziaria sono dati aggregati e sommatorie di tanti elementi che si sono succeduti nel periodo temporale preso in esame.

Quindi, il più delle volte, a livello aggregato, si è nella “*norma*” mentre, nel particolare, non vi è quella correlazione “*di costi rispetto ai ricavi*” che invece viene controllata nel corso della verifica fiscale.

Come in tutte le altre attività, anche in quella del medico dentista – odontoiatra, esiste una precisa *correlazione fra i materiali utilizzati ed i ricavi conseguiti*. Ne risulta che, quelli che sono considerati *costi (merci – materiali di consumo – protesi)*, in realtà, sono *generatori di ricavi*.

Altri costi di gestione che non entrano direttamente nel ciclo produttivo (*segretaria, beni strumentali, affitto, telefoniche, etc,....*) e quindi non direttamente correlati alla prestazione, *sono in ogni caso, prodromici alla generazione di maggiori o minori entrate*.

Principio di cassa

Un altro fattore importante, che molto spesso porta a ***distorsioni nella correlazione costi-ricavi***, è il fatto che il reddito del professionista viene determinato secondo il ***principio di “cassa”***, per cui, si possono verificare, soprattutto in prossimità della fine dell'anno, mancate correlazioni costi-ricavi, che producono spostamenti di reddito da un anno all'altro. Si pensi al caso, non infrequente, del pagamento di una importante protesi nell'anno e non aver riscosso la relativa prestazione, ovvero anche il contrario.

In ciascuno di questi casi, gli studi di settore potrebbero risultare esatti, ma non rispecchierebbero la realtà e la famosa ***correlazione costi-ricavi*** che, ad un esame più approfondito, potrebbe portare a spiacevoli riprese fiscali.

Congruità studi settore

In genere, la maggior parte dei professionisti è convinta che la: *congruità negli studi di settore sia la “certificazione di correttezza fiscale”*.

In realtà, negli ultimi tempi si è sempre più consolidata la regola che gli studi di settore ([Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenze nn. 26635-26638 del 18.12.2009]), costituiscono un sistema di *presunzioni semplici* la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dai soli standard in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio.

Tanto è che nelle verifiche, gli uffici fiscali non fondano più i loro accertamenti, *sulla base delle sole risultanze degli studi di settore*, soprattutto nei confronti dei professionisti, ma tengono conto di tutta una serie di altri fattori, molto più significativi e, soprattutto, più inerenti al professionista verificato.

Inerenza dei costi

In pratica i verificatori cercano di avere una *visione globale del soggetto sottoposto a controllo*, tenendo sempre presente il principio che, ogni *costo* deve, direttamente e/o indirettamente, *generare ricavi*,

Nelle verifiche vengono sempre di più controllati i “costi” che sono “*produttori*” di ricavi.

Un caso interessante, fuori dalla casistica degli accertamenti fondati sugli studi di settore, è la risposta della giurisprudenza, alla contestazione mossa da un odontoiatra, rispetto a un accertamento in cui il reddito del professionista veniva ricostruito anche sulla base *del consumo di guanti monouso*

Fra l'altro “...*non può essere revocato in dubbio*, ha osservato la Suprema Corte, *che esista una correlazione tra il materiale di consumo utilizzato (nella specie appunto guanti monouso) e gli interventi sui pazienti e che quindi tale elemento costituisca un dato utilizzabile per l'accertamento...*” [Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 14880 del 05.06.2008]

Movimenti finanziari

Altro elemento, tenuto in somma considerazione, è la ***movimentazione finanziaria*** dello studio, per cui deve esistere una strettissima correlazione fra la emissione della fattura ed il conseguente incasso.

Punto di fondamentale importanza è quindi ***la gestione degli incassi*** che, ovviamente, derivano ***dalla fattura emessa nei confronti del cliente.***

In poche parole, possiamo riassumere che lo studio professionale deve essere visto come un insieme di tanti fattori, ***gli uni concatenati agli altri***, che alla fine devono rispecchiare ***la effettiva capacità contributiva di ciascun professionista.***

Programmare significa anche prevenire e la prevenzione evita problemi che possono verificarsi per il solo motivo che non si era a conoscenza di ciò che ***invece doveva essere conosciuto.***

Cosa controllano

Vedremo alcune situazioni che sicuramente devono essere conosciute in quanto sono quelle più controllate in sede di verifica fiscale.

- Corrispondenza fra data di pagamento della prestazione e data di emissione della fattura.
- Corrispondenza fra quanto fatturato e quanto riscontrato nelle schede dei pazienti.
- Eventuali sconti in fattura come sono evidenziati
- Redazione della fattura ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72
- Inerenza dei costi e loro corretta imputazione.
- Controllo **acquisti di protesi** effettuati dall'odontoiatra con le "dichiarazioni di conformità" dei dispositivi commissionati, rilasciati dall'odontotecnico (dlgs n.46 24/02/1997).
- Rispetto della normativa sulla privacy – D.lgs. 30/06/2003 n.196
- Verifica dei beni strumentali esistenti in studio. (accade molto spesso che molti beni siano stati alienati e/o eliminati senza averne dato comunicazione al commercialista)

Cosa controllano

- Controllo del corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro.
- Controllo dei dipendenti presenti in studio.
- Pagamento degli stipendi dei dipendenti del mese di dicembre entro il 12 di gennaio.
- Rispetto del principio di cassa, salvo naturali eccezioni. (T.F.R – Ammortamenti – etc..)
- Controllo esistenza di un tariffario di studio
- Controllo di eventuale agenda di studio
- Ricerca di eventuali supporti magnetici
- Ricerca e acquisizione di dati e documentazione rilevante ai fini fiscali.
- Controllo se sono state effettuate prestazioni “gratuite”
- Controllo incrocio dati fra i pazienti che hanno richiesto la detrazione fiscale e le fatture emesse dallo studio nei loro confronti. (Il sistema fiscale italiano, al fine di evitare o almeno di ridurre considerevolmente la evasione fiscale, ha adottato numerose misure di contrasto, fra le quali, quella che comunemente viene chiamata “**contrapposizione di interessi**” e che consiste nella possibilità, per il paziente, di portare in detrazione il 19 % della spesa sostenuta).

Distinzione dei conti di costo

Sempre nell'ottica di operare con la maggiore trasparenza possibile, è consigliabile adottare un piano dei conti che ben si adatti con i dati che poi dovranno essere trasmessi al fisco. E' necessario che contabilmente i costi abbiamo almeno questa distinzione:

- spesa complessiva per materiale dentale
- spese per materiale disinfezione, sterilizzazione
- spesa complessiva per protesi odontotecniche
- spesa complessiva per apparecchi ortodontici
- spesa per materiale protesi fabbricate in proprio
- spese ortodontiche fabbricate in proprio
- spese di aggiornamento (di cui per formazione obbligatoria)
- spese smaltimento rifiuti speciali.

Metodologia di controllo

Vi sono tantissimi altri elementi che vengono presi in considerazione e che, ovviamente, in questo contesto non è possibile evidenziare, ma che, in ogni caso, possono essere visionati nel fascicolo scaricabile dal sito Ag. Entrate.:

Metodologia di controllo - STUDI ODONTOIATRICI

- Codice attività ATECOFIN 2004:
- 85.13.0 - Servizi degli studi odontoiatrici
- Codice attività ATECO 2007
- 86.23.00- Attività degli studi odontoiatrici

Sulla base di quanto sopra, ciascun professionista, affiancato dal proprio commercialista, potrà verificare la correttezza del suo operato, ***analizzando, soprattutto, i punti critici che potrebbero creare difficoltà.***

Ultima Ora – Studi Settore

Il sole 24 ore del 14/04/2016

IL REGIME PREMIALE

Il provvedimento delle Entrate 53376/2016, pubblicato ieri (13/04/2016), regola l'accesso al premiale previsto dall'articolo 10 del Dl 201/2011 anche per il 2016 con riferimento all'anno d'imposta 2015. Ancora in fuori gioco i professionisti, a eccezione degli amministratori di condominio e dei dentisti. L'accesso al regime è previsto solo per i soggetti congrui (anche per adeguamento) e coerenti su tutti gli indicatori (normalità e coerenza), previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

I VANTAGGI

L'accesso al regime di favore preclude gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr 633/1972. Inoltre sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, e dall'articolo 57, comma 1 del Dpr 633/72.

Infine, la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/73) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto)



- Grazie per l'attenzione